

IL RECUPERO DEL CREDITO

**Linee guida operative per
l'assistenza legale**

1- PRINCIPALI FONTI NORMATIVE

- **CODICE CIVILE**

- ✓ LIBRO III-Della proprietà
- ✓ LIBRO IV-Delle obbligazioni
- ✓ LIBRO V-Del Lavoro
- ✓ LIBRO VI-Della tutela dei diritti


- **CODICE DI PROCEDURA CIVILE**

- ✓ LIBRO I-Disposizioni generali
- ✓ LIBRO II-Processo di cognizione
- ✓ LIBRO III-Processo di esecuzione
- ✓ LIBRO IV-Procedimenti speciali

- **D.LGS n. 192/2012** (Transazioni commerciali)
- **R.D. n. 1669/1933** (Titoli di credito)
- **Legge n. 247/2012** (Ordinamento Forense)
- **D.M. n. 55/2014** (Parametri forensi)
- **D.LGS n. 196/2003** (Codice Privacy)
- **R.D. n. 773/1931** (T.U.L.P.S.)
- **D.P.R. n.131/1986** (T.U.R.)
- **Reg. U.E. n. 805/2014** (Titolo esec. Europeo)

2- LE SPESE DELL'ATTIVITA' DI RECUPERO

- **D.Lgs. n. 231/02:** Il creditore ha diritto al ristoro del capitale, degli interessi di mora e delle spese legali che ha affrontato per il recupero



Tutti i costi e le spese vive che il creditore è tenuto ad anticipare al legale - sia nel caso di trattativa stragiudiziale che nel caso di azione giudiziale - verranno successivamente recuperati poiché posti a carico del debitore in fase conciliativa oppure tramite liquidazione giudiziale.

3 - Le singole fasi

- L'incarico: disciplina e corrispettivo

- **Disciplina:**

- ✓ Art. 1703 c.c. - mandato oneroso con rappresentanza: l'avvocato si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto del cliente ed agisce in nome di quest'ultimo; è un rapporto di gestione in cui gli effetti (sia giuridici, sia pratici) dell'atto compiuto si producono direttamente in capo al cliente, anziché sull'avvocato, che è mero autore del negozio.

- **Corrispettivo:**

- ✓ Fissato secondo i parametri forensi e/o in percentuale sul valore dell'affare o su quanto possa giovare al cliente;
- ✓ Divieto di patto di quota lite, ovvero di un importo basato esclusivamente sulla percentuale del credito recuperato.

- L'incarico: obblighi delle parti

- **Obblighi del legale:**

- ✓ Eseguire il mandato con la diligenza professionale;
- ✓ Informare il cliente e rendergli note circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca/modificazione del mandato;
- ✓ Rendere al mandante il conto del suo operato;
- ✓ Restituire la documentazione a conclusione del rapporto.

- **Obblighi del cliente:**

- ✓ versare il corrispettivo pattuito;
- ✓ somministrare all'avvocato gli strumenti (documenti, corrispondenza, etc...) necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni contratte in proprio nome.


- Esame preliminare della posizione/valutazione sul recupero

- **Verifiche preliminari tese ad accertare:**
 - ✓ La natura, l'oggetto e le prove del credito (contratti, fatture, d.d.t., riconoscimenti di debito, etc...);
 - ✓ I termini di decadenza dall'azione e di prescrizione del credito;
 - ✓ Con l'ausilio di agenzie investigative titolari di licenza TULPS, la consistenza del patrimonio del debitore (mobiliare/immobiliare/ partecipazioni in società) ed eventuali protesti, pregiudizievoli e/procedure concorsuali a carico dello stesso.



- Fase stragiudiziale

- **Diffida ad adempiere-art.1454 c.c.** - invio di una diffida (racc. a/r; pec) che ha l'effetto di:
 - ✓ mettere in mora il debitore (quando non lo è già *ex lege*-art. 1219 c.c.);
 - ✓ interrompere i termini di prescrizione del credito;



- Fase giudiziale:

A - La natura del credito

- **Il credito deve essere:**

- ✓ **Certo:** chiaro nel suo contenuto e nei suoi limiti e non controverso nella sua esistenza;
- ✓ **Liquido:** costituito da un ammontare determinato o determinabile attraverso un semplice calcolo matematico applicato ai dati contenuti nello stesso titolo o ricavabili da leggi od altri provvedimenti;
- ✓ **Esigibile:** non è sottoposto a termini o condizioni che ne impediscono il pagamento da parte del debitore (ad esempio, fattura non ancora scaduta).

- Fase giudiziale

B - Il titolo esecutivo

- **Art. 474 c.p.c.:** Il recupero giudiziale deve basarsi su di un titolo esecutivo, ossia un documento a cui la legge riconosce una forza privilegiata, che ufficializza l'esistenza e l'entità del credito e che deve sussistere al momento in cui inizia l'esecuzione e permanere durante il suo svolgimento



**Titoli
stragiudiziali**



**Titoli
giudiziali**

- Fase giudiziale

C - Il titolo esecutivo stragiudiziale

- Sono titoli esecutivi stragiudiziali quelli menzionati ai numeri 2 e 3 del comma 2 dell'art. 474 c.p.c.:
- ✓ Scritture private autenticate obbligazioni di somme di denaro in esse previste, cambiali e gli altri titoli di credito a cui la legge attribuisce espressamente l'efficacia di titolo esecutivo (come avviene, ad esempio, per gli assegni);
- ✓ Atti ricevuti dal Notaio o da altro Pubblico Ufficiale che sia autorizzato dalla legge a riceverli (come, ad esempio, le ricognizioni di debito).



- Fase giudiziale


C - Il titolo esecutivo giudiziale

- **Necessità di azione giudiziale tesa all'ottenimento di un titolo. Sono titoli esecutivi giudiziali quelli di cui all'art. 474 c.p.c. c. 2 numero 1:**
 - ✓ sentenze di primo e secondo grado, verbali di conciliazione giudiziale o stragiudiziale, i provvedimenti;
 - ✓ decreti ingiuntivi non opposti o dichiarati provvisoriamente esecutivi, ordinanze di pagamento di somme;
 - ✓ licenze e sfratti convalidati;
 - ✓ decisioni delle istituzioni dell'Unione Europea e titoli esecutivi europei disciplinati dal Regolamento U.E. n. 805/2004;
 - ✓ altri atti a cui la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva.




- FASE COATTIVA

- Il titolo esecutivo in possesso del creditore - stragiudiziale o giudiziale - viene azionato in via esecutiva (pignoramento mobiliare-immobiliare o c/o terzi), colpendo il patrimonio del debitore individuato in fase di indagine; la capienza del patrimonio determinerà il successo o meno dell'attività di recupero.



Le fasi del recupero: prassi applicativa



CONCLUSIONI

- **L'assistenza legale è essenziale per:**
 - ✓ **Verificare se vi sono i presupposti giuridici per recuperare un credito;**
 - ✓ **Appurare - tramite indagini commerciali autorizzate - se è conveniente procedere con l'attività di recupero;**
 - ✓ **Individuare il percorso più vantaggioso ed utile da seguire e, nel caso, se addivenire ad un accordo bonario con il debitore;**
 - ✓ **Formalizzare eventuali accordi con il debitore (piani di rientro garantiti, transazioni a saldo/stralcio, etc...);**
 - ✓ **Applicare - qualora sia necessario mettere a perdita il credito - la disciplina fiscale più appropriata.**